



NOTA ILLUSTRATIVA

**D.L. 25 GENNAIO 2010 n. 2 “INTERVENTI URGENTI CONCERNENTI
ENTI LOCALI E REGIONI”**

4 marzo 2010

ITER:

L'Assemblea della Camera dei Deputati ha approvato il 4 marzo il maxi emendamento sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. Si segnalano di seguito le modifiche apportate durante i lavori delle commissioni riunite affari costituzionali e bilancio della Camera e recepite nel maxi emendamento del Governo.

Il provvedimento dopo il voto finale dell'Assemblea previsto per martedì 9 marzo passerà all'esame del Senato.

Articolo 1

All'articolo 1, comma 1 del decreto legge viene introdotta, pur mantenendosi il rinvio al 2011, una diversa formulazione relativa alle modalità di applicazione del taglio ai trasferimenti conseguente alla riduzione dei consigli finalizzata a consolidare il taglio al fondo ordinario negli anni a seguire; si chiarisce inoltre che ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali **non sono computati** anche il sindaco e il presidente della provincia.

Al comma 1 bis, si prevede l'immediata efficacia dal 2010 della riduzione ad un quarto degli assessori comunali e provinciali per gli enti che vanno al rinnovo. Inoltre si precisa che ai fini del computo del numero **massimo degli assessori comunali** e degli assessori provinciali previsto dall'art. 2, comma 185, della legge n. 191/09, **sono computati** il sindaco e il presidente della provincia.

Al comma 1 quater vengono introdotte ulteriori modifiche alle disposizioni ordinamentali contenute nella finanziaria 2010: in relazione alla **soppressione del difensore civico** si prevede che i compiti possono essere attribuiti con apposita convenzione al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune e che la soppressione della figura opera dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge; in relazione alla **soppressione delle circoscrizioni** si modifica la finanziaria 2010 prevedendo la deroga per i Comuni con popolazione superiore ai 250 mila abitanti con circoscrizioni non inferiori a 30 mila, nonché la possibilità di istituire i municipi e la disposizione ha efficacia per gli enti che vanno al rinnovo dal 2011; **in relazione alla soppressione dei direttori generali** si prevede la deroga per i Comuni sopra i 100 mila abitanti e che la soppressione della figura opera dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei direttori in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl; in relazione alla soppressione dei consorzi di funzioni si precisa che sono esclusi i Bacini imbriferi montani.

Al comma 1 quinquies viene stabilito che a decorrere da un anno dell'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2010 e quindi dal 1 gennaio 2011 **verranno soppresse le Autorità d'ambito territoriale previste dall'art. 148 e 201 del Codice dell'Ambiente** (gestione servizio idrico integrato e gestione integrata dei rifiuti). Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro il 1 gennaio 2011 le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Al comma 1 sexies viene modificato il comma 187 della finanziaria 2010 relativo **alla soppressione delle comunità montane** precisando che il 30 per cento dei finanziamenti abrogati va ai comuni appartenenti alle comunità montane e che il riparto avverrà previa intesa sancita in Conferenza unificata.

Articolo 2

Per quanto concerne l'articolo 2 vengono modificate le modalità di revisione dei collegi provinciali.

Articolo 4

Il comma 1 replica le disposizioni già previste per gli anni precedenti che attribuiscono provvisoriamente al Prefetto competente per provincia - in attesa della completa attuazione del titolo V della Costituzione - il potere di impulso e quello sostitutivo in caso di inadempimento degli enti locali ad obblighi fondamentali (approvazione del bilancio di previsione, adozione dei provvedimenti necessari per ripristinare equilibri di bilancio compromessi).

Il comma 2, in materia di assetto generale dei trasferimenti erariali a favore degli Enti locali ed in attesa dell'attuazione del "federalismo fiscale", individua la base annuale (con riferimento all'esercizio precedente) sulla quale il Ministero dell'interno determina ed attribuisce i contributi erariali agli enti locali.

Il comma 3 conferma per il triennio 2010-2012, in attesa dell'attuazione del "federalismo fiscale", l'attribuzione alle province delle regioni a statuto ordinario di una quota di compartecipazione al gettito IRPEF. Tale attribuzione, contrariamente a quanto previsto per i comuni, non produce effetti sul bilancio dello Stato, determinando una invarianza di risorse per le province, in quanto la quota di compartecipazione attribuita corrisponde ad una uguale riduzione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti.

Le modifiche apportate dalle Commissioni I e V della Camera e confermate dal maxiemendamento del Governo hanno sostituito i commi 4 e 5 dell'articolo 4 del d.l. n. 2/2010, che nell'attuale formulazione del decreto legge prevedono per il triennio 2010- 2012 un contributo fino a 30 milioni di euro a valere fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1°, lettera a) del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a favore di province e comuni per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. Si segnala che per trovare la copertura alle citate modifiche è stata eliminata la proroga prevista dal comma 4 che, per il triennio 2010-2012, prevedeva il rimborso degli oneri sostenuti dai comuni per l'estinzione anticipata dei mutui e prestiti obbligazionari con l'avanzo di amministrazione, con l'erogazione di appositi contributi a valere sul fondo ordinario per un importo massimo di 30 milioni annui.

Il comma 4, propone la modifica di alcune disposizioni dell'articolo 2, comma 23 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 nel senso che per il medesimo periodo 2010-2012, a valere sul medesimo fondo il Ministero dell'Interno dispone i seguenti interventi:

lettera a), fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti nei quali, sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili, la popolazione residente ultrasessantacinquenni superi il 25% della popolazione complessiva.

lettera b), fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30% per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti nei quali, sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili, i bambini al di sotto dei 5 anni superi il 4,5% della popolazione complessiva.

Rispetto all'originaria formulazione prevista dall'art. 1 comma 703 della L. 296 del 2006 e successive modificazioni:

- *l'importo del fondo per la popolazione ultra sessantacinquenne viene ridotta da 55 a 45 milioni;*
- *l'importo del fondo a favore dei bambini al di sotto dei 5 anni viene aumentato da 71 a 81 milioni;*
- *la variazione del contributo ordinario al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito IRPEF a favore della popolazione ultra sessantacinquenne diminuisce dal 40% al 30%;*
- *la variazione del contributo ordinario al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito IRPEF a favore dei bambini al di sotto dei 5 anni è rimasta invariata;*

- *il requisito per l'erogazione del contributo anziani è il rapporto tra popolazione ultra sessantacinquenne e residenti che passa dal 30% al 25%*
- *il requisito per l'erogazione del contributo bambini è il rapporto tra popolazione al di sotto dei 5 anni e residenti passa dal 5% al 4,5%.*

lettera c), viene confermato per il triennio 2010-2012 l'ulteriore contributo fino a un importo complessivo di 42 milioni di euro a favore dei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

lettera d), a favore dei Comuni colpiti dal terremoto dell'Aquila, come individuati dal d.l. 39 del 2009 è attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009; per il solo Comune de L'Aquila la maggiorazione è attribuita nella misura dell'80 per cento.

lettera e), a favore dei Comuni della Provincia dell'Aquila non rientranti nella previsione precedente la maggiorazione attribuita è del 20%.

Il comma 4 bis prevede che dal 1° aprile 2010 le somme versate a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che non abbiano l'indicazione del codice catastale del Comune beneficiario sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno - "compartecipazione delle province e dei comuni delle regioni a statuto ordinario al gettito dell'IRPEF". Sul medesimo capitolo sono riversate le somme che non possono essere attribuite al Comune beneficiario indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente.

Il comma 4 ter, definisce le modalità di attribuzione ai Comuni delle somme di cui al comma 4-bis, oltre a sancire che dal 1° aprile 2010 è chiusa la contabilità speciale n. 1903 istituita presso la Tesoreria della Banca d'Italia, intestata al Ministero dell'Interno per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche e che le risorse eventualmente presenti sulla contabilità speciale 1903 alla data del 1° aprile 2010 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul medesimo capitolo 1320 per la successiva attribuzione ai Comuni.

Il comma 4 quater, prevede alcune modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191:

- il termine per la presentazione delle certificazioni maggior gettito ICI ex rurali è prorogato al 31 maggio 2010;
- la mancata trasmissione entro il termine stabilito della certificazione, per l'anno 2010 e per gli anni precedenti, comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario del 2010.
- anche per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano vale la medesima procedura con modalità diverse.

Inoltre si apportano modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Più precisamente, ai commi 39 e 46, sono soppressi i periodi nei quali è stabilito che con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto”.

In merito a tale modifica si ricorda che il decreto legge n. 262 del 2006 prevede per i Comuni un maggior gettito ICI per la riclassificazione di alcune categorie di immobili con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali a valere sul fondo ordinario. La stessa norma indica altresì i valori massimi del taglio che, a decorrere dall'anno 2009, consolida in 818 milioni di euro, precisando che ad un eventuale maggiore gettito non corrisponde pari riduzione dei trasferimenti. Pertanto, nonostante si ritenga improbabile un gettito ICI così rilevante, la modifica introdotta dalle commissioni riunite non attiene alla ratio della norma e mira ad una immotivata riduzione di risorse per gli Enti assolutamente non divisibile che vieta ulteriori tagli conseguenti all'aumento di gettito.

Il comma 4 quinquies, rende obbligatoria l'esclusione, prevista dal comma 10 dell'articolo 7- quater del d.l. n. 5 del 10 febbraio 2009 delle risorse da cessione di azioni o quote di società di servizi pubblici , nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, se quotate in mercati regolamentati, e risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito (previste dal comma 8 articolo 77-bis dl 112/2008) dalla base di calcolo e dai saldi utili ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno per gli enti che l'abbiano già operata nel 2009 anche per gli anni 2010 e 2011.

Anche se la formulazione del comma è differente recepisce in linea di massima l'emendamento presentato dall' ANCI sul reinserimento del comma 8. L'emendamento formulato dall'Associazione chiedeva la possibilità e non l'obbligatorietà di effettuare tale esclusione.

Il comma 4 sexies, proroga anche per l'anno 2010 le disposizione previste dall'articolo 7 quater del D.L n 5 convertito con legge 33/2009.

In particolare gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2008, hanno un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe

demografica e hanno impegni per spesa corrente nell'anno 2009, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2006-2008, possono escludere dal saldo utile ai fini del Patto di stabilità interno per il 2010, un importo non superiore a quello autorizzato dalla regione di appartenenza per:

a) i **pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti** effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti;

b) i **pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti, finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui** o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione.

I comuni per poter avere questa esclusione devono comunicare alla Regione di appartenenza e all'ANCI entro il 30 aprile 2009, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Successivamente, spetterà alla regione di appartenenza del Comune interessato, comunicare agli enti locali entro il 31 maggio 2009, l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo.

Il comma 4 septies, modifica l'art. 77-bis del d.l. 112 del 2008 (convertito nella l. 133/2008) ed in particolare:

a) inserisce il comma 9 bis il quale prevede che a partire dal 2009 devono applicare le percentuali alla media dei saldi del quinquennio 2003/2007, calcolati in termini di competenza mista gli enti che abbiano rispettato il Patto per il 2007 e abbiano presentato un saldo per lo stesso anno 2007 positivo e che nel 2007 abbiano percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate e operanti nel settore dei servizi pubblici locali.

Gli enti che abbiano rispettato queste condizioni, ossia abbiano rispettato il patto di stabilità 2007 e abbiano saldo positivo, qualora presentino una fattispecie di entrata straordinaria, usufruiscono di una diminuzione della manovra a partire dall'anno 2009, quindi con effetti retroattivi.

La riduzione è di notevole entità ma interessa pochissimi enti perché le condizioni di applicazione delle disposizioni in questione rappresenta comportamenti residuali agli enti soggetti a patto di stabilità.

La retroattività della norma cambia l'obiettivo programmatico , quindi riduce la manovra, anche per il passato consentendo a posteriori il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009.

b) aggiunge dopo il comma 7- ter, **accogliendo l'emendamento presentato dall'ANCI** due ulteriori commi che prevedono:

7 – quater: dal saldo finanziario sono escluse le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni.

7 – quinquies, nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori ai fini dell'applicazione del 7- quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità per l'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere rinviato anche all'anno successivo.

Il comma 4 octies, prevede che all'art. 77-ter del d.l. 112 del 2008 (convertito nella l. 133/2008) dopo il comma 5-ter sia aggiunto il comma 5-quater, il quale attribuisce alle Regioni, soggette a limiti di spesa, la possibilità di ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Tali rideterminazioni vanno comunicate alla Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 4 novies, prevede che gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative definite “grandi eventi”, come definiti dall'articolo 5-bis, comma 5 del decreto legge 343 del 2001 “eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza” non sono considerate nel saldo finanziario ai fini del rispetto dei limiti del Patto di stabilità.

Anche se la formulazione del comma è differente recepisce l'emendamento presentato da ANCI sui grandi eventi.

Il comma 4 decies, prevede che al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e per l'attuazione all'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (intervento risanamento conti Comune di Roma) il Ministero della Difesa può, quale amministrazione procedente, convocare conferenze di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate. La determinazione finale della conferenza dei servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale, costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.

Il comma 8 ter riguarda il piano di rientro del debito del Comune di Roma e prevede che con DPCM, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, è nominato un Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro, gestito con separato

bilancio. A partire dalla data di nomina del nuovo Commissario, il Sindaco di Roma cessa dalle funzioni di Commissario straordinario. Il Commissario procede alla definitiva ricognizione della massa attiva e della massa passiva rientrante nel piano di rientro. Per il comune di Roma, con DPCM, sono fissati i nuovi termini per la deliberazione del bilancio di previsione 2010 e per gli altri adempimenti. Ai fini di una corretta imputazione del piano di rientro, si precisa che la gestione commissariale del Comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere siano alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data.